

Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
Dott. Maria Tulumello	Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1146/2015R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2015 e posta in decisione all'udienza collegiale del **28/03/2018**

da

..... e con il patrocinio, dell'avv. Camadini Pierpaolo, dell'avv. Maffeis Daniele, dell'avv. Rapisarda Paola e dell'avv. Pintus Lorenzo

ATTRICE

contro

..... **E**
..... con il patrocinio dell'avv. e

pagina 1 di 23

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 1146/2015
Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14680
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NS CA 3 Serial#: 651616c04bd9007356aa8dfe6b64



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

dell'avv. [redacted]

CONVENUTI

In punto: impugnazione avverso lodo reso in in Milano in data 13 giugno 2015

CONCLUSIONI

Degli attori

“... in riforma del lodo reso inter partes dall'Arbitro Unico, prof. avv. [redacted], in data 13 giugno 2015 e comunicato agli appellanti in data 17 giugno 2015 - annullare in fase rescindente il lodo reso inter partes dall'Arbitro Unico, prof. avv. [redacted], in data 13 giugno 2015 e comunicato agli appellanti in data 17 giugno 2015 ed in via rescissoria e principale: previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti o comunque per quanto meglio ritenuto, che, con le comunicazioni del 26 e 30 luglio 2013 [redacted] e [redacted] hanno validamente esercitato il diritto recesso dal Patto; conseguentemente, dichiarare che il Patto Parasociale è cessato a far data dal 30 settembre 2014 e, per l'effetto, respingere le domande formulate dal signor [redacted]; - in subordine annullare in fase rescindente il lodo reso inter partes dall'Arbitro Unico, prof. avv. [redacted], in data 13 giugno 2015 e comunicato agli appellanti in data 17 giugno 2015 ed in via rescissoria e subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Arbitro Unico accertasse che, con le comunicazioni del 26 e 30 luglio 2013, [redacted]

pagina 2 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 161965 - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 14e80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 661653604d5f007358aa0c6fa8f4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

..... e non hanno validamente esercitato il diritto
recesso dal Patto Parasociale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti
o comunque per quanto meglio ritenuto, che la clausola di rinnovo tacito di cui
all'art. 8 del Patto Parasociale è invalida; che conseguentemente, per effetto
della volontà di recedere dal Patto Parasociale rinnovata in arbitrato ed in
questa sede da e (.....), il Patto Parasociale
è cessato e, per l'effetto, respingere le domande formulate dal signor
..... ; - in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del
giudizio arbitrale e del presente giudizio oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
15% come per legge”.

Dei convenuti

“In via principale: 1) dichiarare l'inammissibilità o, comunque, rigettare
integralmente l'avversaria impugnazione e, per l'effetto, confermare il lodo
arbitrale reso inter partes dall'Arbitro Unico, prof. Avv.
in data 13/06/2015 e comunicato in data 17/06/2015, all'esito del giudizio
arbitrale promosso dal Signor nei confronti dei Signori
..... e e dei Signori e , per
tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta; In via subordinata:
2) nella denegata ipotesi in cui il lodo arbitrale reso inter partes dall'Arbitro
Unico, prof. Avv. , in data 13/06/2015 e comunicato in
data 17/06/2015 dovesse essere annullato in accoglimento dell'avversaria

pagina 3 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161957 - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 66b538604b6f007355a9ac9f6a8f4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

impugnazione, in via rescissoria, per tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta: nel merito: - accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia delle comunicazioni di recesso dal "Patto Parasociale" inviate con lettere raccomandate, rispettivamente in data 26 luglio e 30 luglio 2013, dai Sig.ri [redacted] e [redacted] al Sig. [redacted]; - rigettare la domanda di accertamento della cessazione del "Patto Parasociale" alla data del 30 settembre 2014, nonché la domanda subordinata di accertamento dell'invalidità della clausola di rinnovo tacito di cui all'art. 8 del "Patto Parasociale", formulate dagli attori Signori [redacted] e [redacted]; - accertare e dichiarare che il "Patto Parasociale" si è rinnovato, ad ogni effetto, per il quinquennio 01 ottobre 2014 – 30 settembre 2019; in via istruttoria: 3) qualora non dovesse ritenersi sufficientemente provata, per mezzo delle già effettuate produzioni documentali, la circostanza che, al momento dell'invio delle comunicazioni di disdetta del "Patto Parasociale" da parte dei Sig.ri [redacted] e [redacted], l'abitazione sita in [redacted], Via [redacted], n. [redacted], fosse presidiata e abitualmente frequentata dal Sig. [redacted], ammettere la prova testimoniale ... In ogni caso: 4) condannare i Sig.ri [redacted] e [redacted] in solido tra loro, a rimborsare e pagare ai Sig.ri [redacted] I [redacted] e [redacted] i le spese e i compensi professionali, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario nella misura del 15%, del giudizio arbitrale e del presente procedimento".

pagina 4 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE EMARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e680
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b5636046d00736aa8ef6a161d4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo in data 13 giugno 2015 l'Arbitro Unico Avv. [redacted] ha dichiarato invalide ed inefficaci le comunicazioni di recesso dal patto parasociale inviate da [redacted] e [redacted] a [redacted] con lettere raccomandate rispettivamente in data 26 luglio e 30 luglio 2013 alla sua residenza in via [redacted] n. [redacted] in [redacted] ([redacted]); ha rigettato la domanda di accertamento della cessazione del patto parasociale alla data del 30 settembre 2014 nonché la domanda subordinata di accertamento della invalidità della clausola di rinnovo tacito di cui all'art. 8 del patto parasociale formulate a [redacted] e [redacted]; ha dichiarato che il patto parasociale è stato validamente rinnovato sino al 30 settembre 2019; ha condannato [redacted] e [redacted] al pagamento del costo del procedimento arbitrale e delle spese di difesa nei confronti di [redacted] e [redacted].

[redacted] e [redacted] hanno proposto impugnazione avverso tale lodo chiedendone l'annullamento in fase rescindente e, in via rescissoria, chiedendo l'accertamento del valido esercizio del loro recesso dal patto parasociale, con declaratoria di cessazione dello stesso alla data del 30 settembre 2014 e rigetto delle domande proposte nei loro confronti; in via subordinata hanno chiesto che il lodo venga annullato e, in fase rescindente, che venga accertata la invalidità della clausola di rinnovo di cui all'art. 8 del

pagina 5 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195F - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14eF80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b53604b5f007358aac0f6a6f4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

patto parasociale e che, preso atto della loro volontà di recedere rinnovata in sede arbitrale e ribadita in questa sede, venga accertato che il patto parasociale è cessato con rigetto delle domande proposte nei loro confronti da

Si sono costituiti C., e i chiedendo che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile o rigettata e, in via subordinata, nel caso di annullamento del lodo, in via rescissoria che vengano accolte le domande già formulate in sede arbitrale di declaratoria d'inefficacia del recesso delle controparti, e di accertamento che il patto sociale si è rinnovato per il quinquennio 01 ottobre 2014/30 settembre 2019, con rigetto delle domande proposte da controparte.

Quindi, all'udienza del 28 marzo 2018 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni quali trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questione preliminare è quella della impugnabilità del lodo.

1.1 Gli attori deducono la impugnabilità del lodo, evidenziando che esso è iniziato in data 29 settembre 2014, nella vigenza del nuovo testo dell'art. 829 cod. proc. civ. - che prevede la impugnazione per violazione delle regole di diritto relativo al merito della controversia è ammessa per contrarietà all'ordine pubblico - ma che la clausola compromissoria contenuta nei patti parasociali è stata convenuta anteriormente, in data 30 settembre 2004;

pagina 6 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195f - Firmato Da: MANGOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e860
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65f9f536d4bdf007355aa8cfe8a804



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

deducono, pertanto, l'applicazione del testo vigente *ratione temporis* della norma che prevedeva la nullità del lodo se gli arbitri non hanno osservato le regole di diritto. Deducono che, in ogni caso, vi è contrasto con l'ordine pubblico.

1.2 I convenuti deducono, invece, l'applicabilità alla presente controversia dell'art. 829 terzo comma cod. proc.civ. come modificato dall'art. 24 del d.lgs. 40/2006 e, conseguentemente la inammissibilità della impugnazione.

1.3 La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 9284/2016) che hanno espresso il seguente principio di diritto: *“in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero*

pagina 7 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16185f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14ef80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUGAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 6b5f536dbdb5f0d7358a5a5c6a9d4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

dichiarato il lodo non impugnabile”. Pertanto, dovendo la legge, cui l’art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina ma in forza di convenzione stipulata anteriormente (come nel caso di specie), nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile (cfr. anche Cass. 17339/2017). Nel caso in esame la clausola compromissoria è inserita nel patto parasociale sottoscritto il 30 settembre 2004, sotto la vigenza dell’art. 829 cod. proc. civ. secondo comma nel testo vigente *ratione temporis* prima della novella del d.legs. 40/2006 e tale clausola non prevede la decisione secondo equità né la non impugnabilità del lodo. Sicché la impugnazione per violazione delle regole di diritto è ammissibile, indipendentemente dalla sussistenza di profili di contrarietà all’ordine pubblico richiesti dall’attuale terzo comma della norma in esame che, per quanto dedotti in relazione ai vari profili di nullità esposti dagli attori, non verranno, per le ragioni innanzi esposte, esaminati.

2. Il primo profilo di nullità del lodo riguarda la statuizione dell’Arbitro per cui sarebbe manifesta ed assorbente nel patto parasociale la volontà delle parti di ritenere l’ *“invio di tutte le comunicazioni”* all’ *“indirizzo”* delle parti ivi

pagina 8 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 144f60
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65f63f604f6d007356aa8c1f6a8d4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

indicato quale requisito per la validità delle comunicazioni e viene dedotto in relazione alla violazione delle regole di diritto, di ordine pubblico, di cui agli artt. 1335, 1352, 1372 e 1322 comma secondo cod. civ.

2.1 Gli attori lamentano che l'arbitro abbia considerato la disciplina del luogo delle comunicazioni come una disciplina della forma della comunicazione e non della presunzione di conoscenza; deducono che il requisito di forma di cui all'art. 1352 cod. civ. riguarda l'oggetto della comunicazione e non le modalità di indirizzamento e luogo di ricezione. Lamentano che l'arbitro abbia considerato la disciplina circa il luogo della comunicazione come una disciplina della conoscenza e non di presunzione di conoscenza, evidenziando che l'art. 1335 cod. civ. è derogabile dai contraenti che possono disciplinare la presunzione di conoscenza (ed in ciò sarebbe da ravvisare la violazione della regola di diritto di cui all'art. 1335 cod. civ. e agli artt. 1325, 1372 e 1322 comma secondo cod. civ.) identificando l'indirizzo con un determinato luogo e che ciò è stato fatto nel caso di specie. Inoltre gli attori deducono che ... non abbia negato la concreta conoscenza della comunicazione di recesso ma abbia invocato un vizio di forma, come emerge dalle sue conclusioni. Deducono, poi, che la scelta di un luogo quale indirizzo non integra una convenzione di forma ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. ma una convenzione derogatoria dell'art 1335 cod.civ. e che *"la dichiarazione di recesso è stata in concreto conosciuta"*.

pagina 9 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195F - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e680
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65f5350c4d5f007358a9d9f6a6f4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

2.2 Innanzi tutto, va rilevato che l'Arbitro si è fermato all'esame della doglianza relativa al luogo in cui è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. ritenendola dirimente, trattandosi di domicilio eletto speciale escludente la validità della comunicazione effettuata in altro luogo; l'Arbitro non ha, invece, affrontato l'altra doglianza, svolta con riferimento alla forma della comunicazione (pg. 22), ritenendola assorbita; sicché il profilo di violazione della regola di diritto sollevato al riguardo dagli attori è inconferente.

La regola di diritto di cui si assume la violazione è l'art. 1335 cod. civ. che prevede che "la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne conoscenza".

L'operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 cod. civ., se non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di avere notizia dell'atto a lui diretto, presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto. E' condivisibile quanto ritenuto dalla difesa

pagina 10 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e160
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b536b04bd5f007355aa8c1fa8f04



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

degli attori circa il fatto che la norma ha natura dispositiva: le parti potrebbero escluderne l'operatività nei loro rapporti, ovvero rendere assoluta la presunzione ivi stabilita, escludendo la prova contraria.

Ma nel caso di specie, l'arbitro ha ritenuto che la clausola 9 del patto parasociale preveda una elezione di domicilio speciale ed esclusivo; l'Arbitro, in particolare, ha ritenuto *"manifesta ed assorbente la volontà di considerare l'invio di "tutte le comunicazioni" allo "indirizzo" delle parti (e non altrove) requisito per la validità stessa delle comunicazioni"*, e che *"questa pattuizione costituisce inequivoca elezione di domicilio speciale, rispettando essa i requisiti di forma ("scritta") e di sostanza ("determinati atti") previsti dall'art. 47 c.c."* concludendo che *"tutte le 'comunicazioni destinate al sig. [redacted], ivi compresa quelle manifestanti 'la volontà di recedere dal contratto' dovevano essere inviate all'indirizzo [redacted] - Via [redacted] n. [redacted]", e, attribuendo la valenza dell'indirizzo in funzione della stessa validità delle comunicazioni, ha ritenuto "irrelevante la effettiva ricezione della comunicazione non inviata all'indirizzo eletto contrattualmente"*.

Orbene, la pattuizione di un domicilio speciale esclusivo costituisce attuazione della facoltà prevista dall'art. 47 cod. civ. e, individuando il luogo in cui, per indicazione pattizia, devono essere comunicati gli atti giuridici relativi all'affare a cui la elezione si riferisce (nel caso di specie la



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

comunicazione di “recesso”) porta ad escludere l’operatività del meccanismo presuntivo di cui all’art. 1335 cod. civ. ove la notificazione sia fatta ad un indirizzo diverso: soltanto ove l’elezione di domicilio abbia carattere non esclusivo nulla osta a che l’atto unilaterale recettizio, inerente al rapporto contrattuale, venga trasmesso al diverso indirizzo della parte medesima, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1335 cod. civ.

Pertanto, non si prospetta l’asserita violazione della regola di diritto da parte dell’Arbitro, posto che tale domicilio costituisce, nella interpretazione della clausola da questi operata, quel luogo esclusivo (escludente il domicilio generale), oggetto di preventiva indicazione e comunicazione ai soci, idoneo a realizzare una valida comunicazione del “recesso”.

Tale interpretazione non può essere oggetto di sindacato in fase rescindente: invero, l’interpretazione, operata dagli arbitri del contenuto di una clausola contrattuale, può essere contestata con l’impugnazione per nullità del lodo solo in relazione alla violazione di regole di diritto e non anche tramite la mera deduzione di erroneità, ovvero la prospettazione di un’interpretazione diversa, senza la specifica indicazione dei criteri ermeneutici non osservati dagli arbitri (cfr. Cass. 10131/2006); inoltre, *“l’accertamento dell’accordo delle parti si traduce in un’indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità - quale è quello affidato al giudice dall’art. 829 cod. proc. civ. - soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non*

pagina 12 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b153604b007355aa0c1fa8f4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.; pertanto, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai detti articoli, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione” (Cass. 8049/2011).

Nel caso in esame la motivazione dell'arbitro consente di ricostruire l'iter logico seguito dallo stesso e non vi è stata specificazione da parte degli attori dei canoni ermeneutici che sarebbero stati in concreto violati dall'Arbitro nel ritenere configurato, nella clausola n. 9), un domicilio esclusivo che, ai fini della validità della comunicazione, preclude la comunicazione ad ogni altro indirizzo.

Né potrebbe essere dirimente la censura di illogicità sollevata dagli attori con riferimento alla statuizione arbitrale per cui *“la consegna a mani attiene alle modalità con le quali la comunicazione possa essere portata (consegnata) all'indirizzo e non alla conoscenza del destinatario, ovunque quest'ultimo si trovi”*; va, innanzi tutto, ribadito che, in assenza della specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati, nonché del modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, la mera prospettazione di una diversa interpretazione

pagina 13 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 161951 - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 14e80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAFEG S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf5380c4d6f007355aaac9f6a8f64



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

rispetto a quella adottata dall'arbitro si traduce nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di rescindente. In ogni caso, va rilevato che, non essendo avvenuta la comunicazione di recesso mediante consegna a mani, neanche si può discutere del fatto della rilevanza di tale consegna, a prescindere dal luogo ove fosse stata realizzata, ai fini della conoscenza effettiva da parte di [redacted] di tale comunicazione di recesso nel termine previsto dall'art. 8.1) dei patti parasociali. Va, poi, rilevato che l'Arbitro, ancorché per completezza del ragionamento (cfr. pgg 23 e 24) ha, escluso che vi fosse prova della conoscenza, entro un anno prima della scadenza del 30 settembre 2014, delle comunicazioni di recesso inviate mediante raccomandata ad indirizzo diverso da quello eletto e non ricevuta personalmente da [redacted] le circostanze per cui la dichiarazione di recesso, secondo l'assunto degli attori "è stata in concreto conosciuta" e che ciò non sia stato negato da [redacted] avendo egli invocato soltanto un vizio di forma, come emergerebbe dalle sue conclusioni, attengono al profilo fattuale, sottratto al sindacato giudiziale in fase rescindente (che il motivo in esame non consente di superare) e ciò vale anche per le doglianze attinenti al fatto che la conoscenza in concreto entro il 30 settembre 2013 sia stata provata attraverso presunzioni, mediante i documenti prodotti ed avendo riguardo al contenuto delle dichiarazioni rese da [redacted]: si tratta, invero, di censure che attengono alla valutazione delle difese, del comportamento processuale e dei documenti

pagina 14 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e180
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b1591604d45d007366a8df6a8d4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

prodotti e, quindi, degli elementi probatori versati agli atti del procedimento arbitrale, sottratta al sindacato giudiziale: la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può, infatti, essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo essendo negozialmente rimessa all'arbitro (Cass. 17097/2013).

Alla stregua di quanto esposto il primo profilo di nullità non è fondato.

3. Il secondo profilo di nullità del lodo attiene alla violazione della regola di diritto di cui all'art. 2341 *bis* cod. civ. ; deducono gli attori che l'art. 8 del patto parasociale che, prevedendo il termine di durata del contratto in 5 anni, ne prevede il tacito rinnovo ove non venga comunicato il recesso entro un anno prima della scadenza, è in contrasto con tale norma che prevede che i patti non possano avere durata superiore a 5 anni e sono rinnovabili alla scadenza richiedendo ciò, secondo il loro assunto, una nuova manifestazione di volontà. Deducono che la norma è inderogabile e di ordine pubblico economico e che, laddove il patto parasociale preveda un termine di durata, come nel caso di specie, la clausola che ne prevede il tacito rinnovo, anziché il rinnovo per effetto di una nuova manifestazione del socio fatta alla scadenza, è nulla, lamentando che l'Arbitro abbia disatteso la domanda di accertamento della nullità della clausola. Deducono, poi, che, ove anche non si prospettasse la denunciata nullità, la clausola sarebbe in frode alla legge laddove viene previsto che la comunicazione di recesso avvenga un anno

pagina 15 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195F - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA. 3 Serial#: 65b563694b45f00735eae6cf6a8f4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

prima della scadenza, termine doppio rispetto a quello di 180 giorni previsto per i patti parasociali senza termine di durata; la incongruità del termine di preavviso renderebbe il patto parasociale a tempo indeterminato, con la differenza che in quest'ultimo è possibile sempre recedere *ad nutum*. Deducono, pertanto, che essendo la clausola n. 8) contraria alla previsione codicistica, il patto è da ritenersi cessato il 30 settembre 2004, avendo essi manifestato la volontà di recedere, poi rinnovata in sede arbitrale e giudiziale.

3.1L'Arbitro ha ritenuto che il silenzio sia espressione ad ogni effetto della *"rinnovata espressione di volontà da parte dei contraenti"* e che *"la norma secondo cui i patti 'non possono avere durata superiore a cinque anni' non si traduce in un divieto assoluto, prevedendo essa non solo che 'i patti sono rinnovabili alla scadenza ma che, quando il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni'*"; ha, inoltre ritenuto che il divieto *"non investe in generale la durata ultraquinquennale ma piuttosto le clausole che precludano al socio di liberarsi dal patto che eccedano il periodo di tempo, che la norma stessa ha ritenuto ragionevole identificare con il quinquennio"* e che *"la tempestiva comunicazione del recesso (validamente inviata) permette al socio di liberarsi sia dal patto che 'non preveda un termine di durata' sia da quello che prevede il rinnovo tacito"*.

3.2 Ritiene la Corte che sussista il profilo di denunciata nullità del lodo per

pagina 16 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 144f80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65bf153604cd6007355ea0c1fb8d4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

violazione di legge nei termini che di seguito saranno esposti.

Rileva il Collegio che i patti parasociali previsti dal primo comma della norma possono essere stipulati a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato; per i primi, tra i quali rientra quello in questione, la legge fissa la durata massima in cinque anni, ma precisa che essi sono rinnovabili alla scadenza; sicché qualora sia fissata una durata superiore ai cinque anni essa deve ritenersi automaticamente convertita (ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2) nel termine quinquennale previsto dalla norma.

La norma è imperativa, avendo previsto delle limitazioni dell'autonomia negoziale per ragioni di ordine pubblico economico; il divieto colpisce, in generale, i limiti alla libertà del socio di sciogliersi dal patto, e deve essere evidenziata la differente disciplina a seconda che sia previsto o meno il termine di durata. Con riferimento al patto di durata determinata, il riferimento della norma alla sua rinnovazione al termine di scadenza del patto ne rivela la *ratio* che è quella di consentire a ciascuno dei soci di avere la facoltà di scegliere, sino alla data della scadenza, se liberarsi o mantenere il vincolo pattizio; si deve ritenere che una lettura della norma aderente alla sua *ratio* e, al tempo stesso, non incompatibile con il principio di libertà delle forme che regola l'autonomia negoziale, richieda che il prolungamento del patto oltre la scadenza avvenga sulla base di una nuova manifestazione di volontà dei contraenti. Se non può essere escluso in tesi che la rinnovazione

pagina 17 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 161957 - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 14e80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEG S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 66b4530c4c4d5f07355aa9c6fa8f4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

avenga sulla base di una manifestazione tacita in mancanza di un espresso atto di disdetta con cui il socio comunichi di non voler rinnovare il patto (e, del resto, ciò è pacificamente avvenuto sull'accordo delle parti alla prima scadenza del 30 settembre 2009, automaticamente rinnovata tacitamente di un quinquennio, come evidenziato dai convenuti), la previsione, però, di un onere di comunicazione della disdetta anticipato ad un anno prima della scadenza del quinquennio è elusiva della norma. Nel patto di durata determinata, ove la norma stessa prevede un termine di durata non superiore ai cinque anni con rinnovabilità alla scadenza, senza alcun onere che non sia correlato alla manifestazione di consenso sulla rinnovabilità del patto alla scadenza, l'anticipazione temporale della manifestazione del dissenso attraverso il "recesso" (in base all'espressione utilizzata nella clausola, in luogo del termine disdetta, che sarebbe stato, invece, pertinente in relazione alla previsione di un termine di durata e, quindi, alla funzione della comunicazione di impedire la rinnovazione del contratto) da comunicarsi a cura del socio un anno prima della scadenza (ed in tal senso rileva anche la "incongruità" del termine previsto dalla clausola denunciata dagli attori) si sostanzia in un limite temporale alla libertà assoluta ed incondizionata del socio di decidere di liberarsi dal vincolo pattizio alla sua scadenza, prevista dal primo comma della citata norma. In conclusione, nel patto di durata indeterminata la norma ha previsto che il socio possa sciogliersi dal patto in qualsiasi momento, mediante recesso *ad nutum* con preavviso, così evitando l'instaurarsi di un vincolo

pagina 18 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16186f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 44e80
Firmato Da: ONOLIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6516163104d5007366a4cfe4e4d4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

obbligatorio illimitato. Nel patto parasociale a durata determinata, diversamente da quanto accade in quello a tempo indeterminato, non è data la possibilità del recesso *ad nutum* in qualsiasi momento; il legislatore ha pertanto in tal caso voluto limitare la protrazione nel tempo del vincolo oltre la scadenza convenuta, a tal fine stabilendo che inderogabilmente dovesse essere riconosciuta a ciascun patiscente la facoltà di liberarsene, mediante semplice manifestazione di volontà, da ritenersi perciò sempre efficace purché appunto comunicata entro la data di scadenza del patto in essere.

Ciò nell'intento di impedire che per volontà delle parti vengano a determinarsi eccessive limitazioni all'esercizio dell'attività economica ed imprenditoriale, in violazione del disposto di cui all'art.41 Costituzione.

La previsione di un tacito ed automatico rinnovo correlato alla mancata disdetta entro un anno prima della scadenza scardina quindi il contemperamento previsto dalla norma tra l'esigenza di stabilizzare gli interessi proprietari – cui pure può riconoscersi meritevolezza di tutela, ai sensi dell'art.1322 cpv cc - e quella alla libertà di iniziativa economica, sopra considerata, alla cui attuazione consegue necessariamente il pieno riconoscimento al singolo socio - e ciò sino alla scadenza del patto parasociale in corso - della facoltà di sottrarsi alla rinnovazione automatica del vincolo pattizio per un altro identico periodo temporale.

L'intervallo temporale annuale convenzionalmente previsto tra la disdetta e la

pagina 19 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 19195f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14ef80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 66bf53c6d9d9f07358a8ad96a164



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

scadenza del patto stesso apparendo comunque eccessivo, in relazione alle possibili e rapide evoluzioni delle vicende societarie, perché impone al socio un'anticipazione tanto rilevante quanto ingiustificata della valutazione – che gli è riconosciuta come diritto dalla legge – circa l'opportunità o meno di assoggettarsi alla protrazione del vincolo stesso accettandone la rinnovazione per altro periodo.

Alla stregua di quanto esposto va dichiarata la nullità del lodo che, ritenendo valida la clausola n. 8 del patto parasociale, ha violato le regola di diritto di cui all'art. 2341 *bis*. civ. civ. della rinnovabilità del patto parasociale di durata determinata alla scadenza.

Passando, quindi, alla fase rescissoria, in relazione al profilo di nullità del lodo innanzi esposto, va dichiarata la nullità della clausola n. 8 dei patti parasociali laddove prevede che *“il contratto di intenderà tacitamente prorogato, con le medesime norme, per uguali periodi di 5 (cinque) anni cadauno qualora nessuno dei soci comunichi agli altri soci la volontà di recedere dal contratto, con lettera raccomandata a.r. inviata almeno un anno prima della prima scadenza o di ogni successiva scadenza prorogata”*.

Tutti i soci che hanno sottoscritto il patto parasociale, compreso _____ sono venuti pacificamente a conoscenza della volontà espressa da _____ e da _____ di non rinnovare il patto parasociale alla scadenza: _____ e _____ hanno regolarmente

pagina 20 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16168f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e80
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b953b04b4d5007356eacbf6a8fd4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

ricevuto la missiva contenente la comunicazione di “recesso” il 30 luglio 2013 e l’atto di recesso in data 09 luglio 2014 ha redatto una lettera ai nipoti ed ai figli nella quale dichiara di avere “letto le lettere di recesso dal patto parasociale di [nome] e [nome]”, pur evidenziandone la invalidità; sicchè il patto è comunque scaduto il 30 settembre 2014, posto che non vi è stata alla scadenza manifestazione da parte di tutti i soci di rinnovarlo, ancorchè tacitamente e, anzi, [nome] e [nome] hanno manifestato la volontà contraria rendendo di ciò edotti gli altri soci.

Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata la nullità della clausola n. 8 del patto parasociale e va dichiarato che il patto parasociale è scaduto il 30 settembre 2014 in quanto non rinnovato alla scadenza da tutti i soci, con rigetto delle domande proposte dai convenuti.

In applicazione dell’art. 92 cod. proc.civ., tenuto conto dell’assoluta novità della questione trattata con il secondo motivo, ed in assenza di precedenti di merito e di legittimità sul punto, va disposta la integrale compensazione delle spese relative al giudizio arbitrale ed al presente giudizio di impugnazione; in applicazione del medesimo criterio le spese relative al compenso dell’Arbitro unico e del segretario vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, attori e convenuti, in ragione di metà per ciascuna.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente

pagina 21 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16195f - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e8f0
Firmato Da: ONOLFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65bf63c4b6d5f07358aa9c9b6d74



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 1146/2015

Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, la nullità del lodo emesso dall'Arbitro Unico in data 13 giugno 2015;
- 2) in accoglimento delle domande proposte da C. S.p.A. e S.p.A.: a) dichiara la nullità dell'art. 8 del patto parasociale intercorso tra le parti in data 30 settembre 2004 laddove prevede che *“il contratto di interderà tacitamente prorogato, con le medesime norme, per uguali periodi di 5 (cinque) anni cadauno qualora nessuno dei soci comunichi agli altri soci la volontà di recedere dal contatto, con lettera raccomandata a.r. inviata almeno un anno prima della prima scadenza o di ogni successiva scadenza prorogata”*; b) dichiara che il patto parasociale intercorso tra le parti in data 30 settembre 2004 è scaduto il 30 settembre 2014 per mancato rinnovo;
- 3) rigetta le domande proposte da S.p.A. e S.p.A. e S.p.A.;
- 4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative al giudizio arbitrale ed al presente giudizio di impugnazione;
- 5) pone le spese relative al compenso dell'Arbitro unico e del segretario definitivamente a carico di entrambe le parti, attori e convenuti, in ragione di metà per ciascuna.

pagina 22 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161957 - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14e180
Firmato Da: ONDILFO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b653f6b4b45007355aa9cffe9a81d4



Sentenza n. 1568/2018 pubbl. il 08/10/2018
RG n. 1146/2015
Repert. n. 1466/2018 del 08/10/2018

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 settembre 2018

Il Consigliere est.
dott. Vittoria Gabriele

Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli

pagina 23 di 23

Firmato Da: GABRIELE VITTORIA, Emesso Da: POSTECOM CA3, Serial#: 16198F - Firmato Da: MAGNOLI GIUSEPPE MARIO, Emesso Da: POSTECOM CA3, Serial#: 146180
Firmato Da: ONOLFO ANGELA, Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A., IG CA 3, Serial#: 651516104154007356aaef6a6f64

